SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

08A08438

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 giugno 2008.

Modifica del PDG 14 marzo 2008 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione dell'associazione «ADR Concilmed». (Decreto n. 64)**.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la nota 6 giugno 2008, pervenuta in pari data, con la quale l'avv. Giovanni Ferrò nato a Napoli il 22 febbraio 1958, in qualità di legale rappresentante, chiede che vengano inseriti due ulteriori formatori abilitati a tenere corsi di formazione per dell'associazione «ADR Concilmed»;

Visto il PDG 14 marzo 2008 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 2 1 c.f. 95086510633 e p.i. 05804571213, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che i formatori nelle persone di: avv. Bruni Alessandro nato a Viterbo il 13 ottobre 1973, avv. D'Antò Pietro nato a Caivano (Napoli) il 15 giugno 1948 sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica del PDG 14 marzo 2008, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21 C.F. 95086510633 e P.I. 05804571213, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di due ulteriori unità:

avv. Bruni Alessandro e avv. D'Antò Pietro.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 20 giugno 2008

p. Il direttore generale: RETTURA

08A08818

DECRETO 20 giugno 2008.

Modifica dei PPDG 26 settembre 2007 e 14 marzo 2008 dell'iscrizione al n. 16 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «ADR Concilmed».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 6 giugno 2008, pervenuta in pari data, con la quale l'avv. Vincenzo Ferrò, nato a Napoli il 22 febbraio 1958, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ADR Concilmed», chiede che vengano inseriti ulteriori 2 conciliatori;

Visto il PDG 26 settembre 2007, modificato con PDG 14 marzo 2008, con il quale l'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, Via Pomponio Gaurico n. 21 c.f. 95086510633 e p.i. 05804571213 è stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 16 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f *)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art.. 6 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

avv. Troianiello Concetta, nata a Napoli il 27 settembre 1957,

avv. D'Antò Pietro, nato a Caivano (Napoli) il 15 giugno 1948,

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica dei PPDG 26 settembre 2007 e 14 marzo 2008, di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21 (c.f. 95086510633 e p.i. 05804571213), limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori 2 unità:

avv. Troianiello Concetta e avv. D'Antò Pietro,

Resta ferma l'iscrizione al n. 16 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 20 giugno 2008

p.*Il direttore generale:* RETTURA

08A08819

DECRETO 4 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pietrogrande Margherita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di «avvocato»;

Vista l'istanza della sig.ra Pietrogrande Margherita cittadina italiana, nata a Padova il 14 dicembre 1980, diretta ad ottenere, ai sensi deIl'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Ferrara in data 7 ottobre 2004 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 3 aprile 2008 dal Ministerio de Educacion y Ciencia e il diploma della scuola di specializzazione in professioni legali presso «La Sapienza» di Roma il 9 giugno 2006;

Considerato che è iscritta all'«Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Zamora» dal 22 febbraio 2008;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver frequentato uno studio per la pratica notarile dall'8 ottobre 2004 al luglio 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante, pertanto viene applicata la prova attitudinale scritta e orale completa, in quanto la documentazione prodotta non permette alcuna ulteriore riduzione;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; senza alcuna riduzione rispetto a quella stabilita dal regolamento,

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pietrogrande Margherita, cittadina italiana, nata a Padova il 14 dicembre 1980, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste in una materia a scelta della candidata tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale è unica e consiste su due materie di cui una a scelta tra le seguenti: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, l'altra su deontologia e ordinamento forense.

d) La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

e) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A08828

DECRETO 4 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Merkushina Tatiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Merkuschina Tatiana, nata a Bryansk (Russia) il 3 settembre 1977, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai ensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/92, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Russia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale di «Diploma di laurea», conseguito presso l'«Istituto psicologo-sociale di Mosca» in data 5 maggio 2003 e che il titolo così conseguito conferisce in Russia il diritto ad esercitare la professione di psicologo;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Psicologo e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Catanzaro, come da quest'ultima confermato in data 22 novembre 2005;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Merkushina Tatiana, nata a Bryansk (Russia) il 3 settembre 1977, cittadina russa, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: 1) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 2) Legislazione e deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento degli esami, al fine dell'iscrizione all'albo degli Psicologi - sez A.

08A08829

DECRETO 17 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Zerneri Marilina, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato d.lgs. n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Zerneri Marilina, nata a Olavarria (Argentina) il 19 febbraio 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come modificato, in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo professionale ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile» sezione A dell'albo;

Considerato ha conseguito il titolo accademico di «Contador Publico» nel giugno 2002 presso la «Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires»;

Considerato inoltre che la richiedente risulta essere iscritta al «Consejo profesional de Ciencias economicas» della provincia di Buenos Aires da agosto 2004;

Ritenuto che sussistano delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999 e successive modifiche;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zerneri Marilina nata a Olavarria (Argentina) il 19 febbraio 1974, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» sezione A dell'albo.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Diritto fallimentare, 2) Diritto commerciale, 3) Diritto tributario e relativo contenzioso, 4) Diritto del lavoro e della previdenza sociale, 5) Diritto civile, 6) Disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, 7) Controllo della contabilità e del bilanci, 8) Deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

08A08771

DECRETO 17 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Pallesi Niccolò, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Pallesi Niccolò, nato a Roma il 13 settembre 1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney at law», di cui è in possesso, conseguito in USA, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso la «Luiss Guido Carli» in data 3 novembre 2004 e del «Master of Laws» conseguito presso l'«University of California» di Berkeley in data 12 maggio 2007;

Considerato che lo stesso è iscritto presso la «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York» dal 6 ottobre 2008;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», come attestato in data 4 ottobre 2007 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 ottobre 2008 nella quale è stato espresso parere favorevole;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella conferenza di cui sopra;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pallesi Niccolò, nato a Roma il 13 settembre 1980, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A08772

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 novembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 83.285 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 settembre e 23 ottobre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 settembre 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2008.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 novembre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 settembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 novembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 novembre 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 novembre 2008.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2010, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 settembre 2008, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A08974

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 ottobre 2008.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 6.3 della Farmacopea Europea.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la elaborazione di una Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (07)5 adottata in data 23 marzo 2007 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1º gennaio 2009 del Supplemento 6.3 della Farmacopea Europea;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008), recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato, prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 6.3 della Farmacopea Europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1º gennaio 2009.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso il Segretariato della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

Allegato 1

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 6.3 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
5.1.9.	Guidelines for using the test for sterility	Indications sur l'application de l'essai de stérilité	Linee guida sull'applicazione del saggio di sterilità

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum zonae vivum	(2418)	Shingles (herpes zoster) vaccine (live)	Vaccin vivant du zona	Vaccino vivo dell'herpes zoster

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Natrii calcii pentetas ad radiopharmaceutica	(2353)	Pentetate sodium calcium for radiopharmaceutical preparations	Pentétate (calcium) de sodium pour préparations radiopharmaceutiques	Sodio calcio pentetato per preparazioni radiofarmaceutiche
Technetii (^{99m} Tc) mebrofenini solutio iniectabilis	(2393)	Technetium (^{99m} Tc) mebrofenin injection	Technétium (^{99m} Tc) (mébrofénine-), solution injectable de	Tecnezio (^{99m}Tc) mebrofenina soluzione iniettabile
Tetra-*O*-acetylmannosi triflas ad radiopharmaceutica	(2294)	Tetra-*O*-acetyl-mannose triflate for radiopharmaceutical preparations	Tétra-*O*-acétyl-mannose (triflate de) pour préparations radiopharmaceutiques	Tetra-*O*-acetil-mannosio triflato per preparazioni radiofarmaceutiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Alumini natrii silicas	(1676)	Aluminium sodium silicate	Aluminium (silicate d') et de sodium	Alluminio sodio silicato
Cynarae folii extractum siccum	(2389)	Artichoke leaf dry extract	Artichaut (feuille d'), extrait sec de	Carciofo foglia estratto secco
Benazeprili hydrochloridum	(2388)	Benazepril hydrochloride	Bénazépril (chlorhydrate de)	Benazepril cloridrato
Calcii gluconas anhydricus	(2364)	Calcium gluconate, anhydrous	Calcium (gluconate de) anhydre	Calcio gluconato anidro
Citaloprami hydrobromidum	(2288)	Citalopram hydrobromide	Citalopram (bromhydrate de)	Citalopram bromidrato
Citaloprami hydrochloridum	(2203)	Citalopram hydrochloride	Citalopram (chlorhydrate de)	Citalopram cloridrato
Iecoris aselli domestici oleum	(2398)	Cod-liver oil, farmed	Foie de morue d'élevage (huile de)	Olio di fegato di merluzzo di allevamento
Dydrogesteronum	(2357)	Dydrogesterone	Dydrogestérone	Didrogesterone
Esomeprazolum magnesicum trihydricum	(2372)	Esomeprazole magnesium trihydrate	Esoméprazole magnésique trihydraté	Esomeprazolo magnesio triidrato
Filgrastimi solutio concentrata	(2206)	Filgrastim concentrated solution	Filgrastim (solution concentrée de)	Filgrastim soluzione concentrata
Interferoni beta-1a solutio concentrata	(1639)	Interferon beta-1a concentrated solution	Interféron bêta-1a (solution concentrée d')	Interferone beta- 1a soluzione concentrata
Lamotriginum	(1756)	Lamotrigine	Lamotrigine	Lamotrigina
Lauromacrogolum 400	(2046)	Lauromacrogol 400	Lauromacrogol 400	Lauromacrogol 400
Malvae folium	(2391)	Mallow leaf	Mauve (feuille de)	Malva foglia (*sostituisce la monografia nazionale della FU XII ed.*)
Meloxicamum	(2373)	Meloxicam	Méloxicam	Meloxicam

Methylphenidati hydrochloridum	(2235)	Methylphenidate hydrochloride	Méthylphénidate (chlorhydrate de)	Metilfenidato cloridrato
Omeprazolum magnesicum	(2374)	Omeprazole magnesium	Oméprazole magnésique	Omeprezolo magnesio
Pisi amylum	(2403)	Pea starch	Amidon de pois	Amido di pisello
Saquinaviri mesilas	(2267)	Saquinavir mesilate	Saquinavir (mésilate de)	Saquinavir mesilato
Schisandrae chinensis fructus	(2428)	Schisandra fruit	Schisandra de Chine (fruit de)	Schisandra di Cina frutto
Sevofluranum	(2269)	Sevoflurane	Sévoflurane	Sevoflurano
Teicoplaninum	(2358)	Teicoplanin	Téicoplanine	Teicoplanina

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.33.	Nuclear magnetic resonance spectrometry	Spectrométrie de résonance magnétique nucléaire	Spettrometria di risonanza magnetica nucleare
2.2.42.	Density of solids	Masse volumique d'un solide (improprement appelée densité d'un solide)	Densità dei solidi
2.5.24.	Carbon dioxide in gases	Dioxyde de carbone dans les gaz	Carbonio diossido nei gas
2.5.25.	Carbon monoxide in gases	Monoxyde de carbone dans les gaz	Carbonio monossido nei gas
2.5.27.	Oxygen in gases	Oxygène dans les gaz	Ossigeno nei gas
2.6.1.	Sterilità	Stérilité	Sterilità
2.6.12.	Microbiological examination of non-sterile products: microbial enumeration tests	Contrôle microbiologique des produits non stériles: essais de dénombrement microbien	Controllo microbiologico dei prodotti non sterili: saggi di conta microbica
2.6.13.	Microbiological examination of non-sterile products: test for specified micro-organisms	Contrôle microbiologique des produits non stériles: recherche de microorganismes spécifiés	Controllo microbiologico dei prodotti non sterili: saggio per i microrganismi specificati
2.7.2.	Microbiological assay of antibiotics	Titrage microbiologique des antibiotiques	Dosaggio microbiologico degli antibiotici
2.9.1.	Disintegration of tablets and capsules	Désagrégation des comprimés et des capsules	Disaggregazione delle compresse e delle capsule
2.9.33.	Characterisation of crystalline and partially crystalline solids by X-ray powder diffraction (XRPD)	Caractérisation des solides cristallins et partiellement cristallins par diffraction X sur poudre	Caratterizzazione dei solidi cristallini e parzialmentre cristallini mediante diffrazione dei raggi X sulla polvere (DRXP)
4.	Reagents (*new, revised, correted*)	Réactifs, solutions et substances étalons (*nouveaux, révisés, corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*)
5.1.4.	Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use	Qualité microbiologique des préparations pharmaceutiques et des substances pour usage pharmaceutique non stériles	Qualità microbiologica delle preparazioni farmaceutiche e delle sostanze per uso farmaceutico non sterili
5.1.5.	Application of the F_0 concept to steam sterilisation of aqueous preparations	Application du concept F_0 à la stérilisation par la vapeur des préparations aqueuses	Applicazione del concetto F_0 alla sterilizzazione mediante vapore delle preparazioni acquose
5.2.3.	Cell substrates for the production of vaccines for human use	Substrats cellulaires utilisés pour la production de vaccins pour usage humain	Substrati cellulari utilizzati per la produzione di vaccini per uso umano

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Corpora ad usum pharmaceuticum	(2034)	Substances for pharmaceutical use	Substances pour usage pharmaceutique	Sostanze per uso farmaceutico
Vaccina ad usum humanum	(0153)	Vaccines for human use	Vaccins pour usage humain	Vaccini per uso umano

FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Praeparationes molles ad usum dermicum	(0132)	Semi-solid preparations for cutaneous application	Préparations semi-solides pour application cutanée	Preparazioni semisolide per applicazione cutanea
Pulveres ad usum dermicum	(1166)	Powders for cutaneous application	Poudres pour application cutanée	Polveri per applicazione cutanea

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
BCG ad immunocurationem	(1929)	BCG for immunoterapy	BCG pour immunothérapie	BCG per immunoterapia
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, poliomyeli-tidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum	(2065)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé), poliomyélitique (inactivé) et conjugué de l'haemophilus type b, adsorbé	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto), della poliomielite (inattivato) e dell'emofilo tipo b coniugato, adsorbito
Vaccinum haemophili stirpe b conjugatum	(1219)	Haemophilus type b conjugate vaccine	Vaccin conjugué de l'haemophilus type b	Vaccino coniugato dell'emofilo tipo b
Vaccinum poliomyelitidis inactivatum	(0214)	Poliomyelitis vaccine (inactivated)	Vaccin poliomyélitique inactivé	Vaccino inattivato poliomielitico
Vaccinum varicellae vivum	(0648)	Varicella vaccine (live)	Vaccin varicelleux vivant	Vaccino vivo della varicella

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Rhenii sulfidi colloidalis et technetii (^{99m}Tc) solutio iniectabilis	(0126)	Technetium (^{99m}Tc) colloidal rhenium sulphide injection	Technétium (^{99m}Tc) (sulfure de rhénium colloïdal et de), solution injectable de	Renio solfuro colloidale e tecnezio (^{99m}Tc) preparazione iniettabile
Stanni pyrophosphatis et technetii (^{99m}Tc) solutio iniectabilis	(0129)	Technetium (^{99m}Tc) tin pyrophosphate injection	Technétium (^{99m}Tc) (pyrophosphate d'étain et de), solution injectable de	Stagno pirofosfato e tecnezio (^{99m}Tc) preparazione iniettabile
Technetii (^{99m}Tc) macrosalbi suspensio iniectabilis	(0296)	Technetium (^{99m}Tc) macrosalb injection	Technétium (^{99m}Tc) (macrosalb-), suspension injectable de	Tecnezio (^{99m}Tc) macrosalb sospensione iniettabile
Technetii (^{99m}Tc) microsphaerarum suspensio iniectabilis	(0570)	Technetium (^{99m}Tc) microspheres injection	Technétium (^{99m}Tc) (microsphères-), suspension injectable de	Tecnezio (^{99m}Tc) microsfere sospensione iniettabile

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acaciae gummi	(0307)	Acacia	Gomme arabique	Gomma arabica
Acaciae gummi dispersione desiccatum	(0308)	Acacia, spray-dried	Gomme arabique (nébulisat de)	Gomma arabica, liofilizzato
N-Acetiyltryptophanum	(1383)	*N*-Acetyltryptophan	*N*-Acétyltryptophane	*N*-Acetiltriptofano
Acidi methacrylici et ethylis acrylas polymerisati 1:1 dispersio 30 per centum	(1129)	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 per cent	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion de) à 30 pour cent	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1) dispersione 30 per cento
Acidum alginicum	(0591)	Alginic acid	Alginique (acide)	Acido alginico
Acidum ascorbicum	(0253)	Ascorbic acid	Ascorbique (acide)	Acido ascorbico
Acidum mefenamicum	(1240)	Mefenamic acid	Méfénamique (acide)	Acido mefenamico
Adenosinum	(1486)	Adenosine	Adénosine	Adenosina
Adeps solidus	(0462)	Hard fat	Glycérides hémi-synthétiques solides	Gliceridi semisintetici solidi
Aer medicinalis	(1238)	Air, medicinal	Air médicinal	Aria medicinale
Agar	(0310)	Agar	Agar-agar	Agar

Almagatum	(2010)	Almagate	Almagate	Allagato
Aluminii magnesii silicas	(1388)	Aluminium magnesium silicate	Aluminium (silicate d') et de magnésium	Alluminio magnesio silicato
Aluminii oxidum hydricum	(0311)	Aluminium oxide, hydrated	Aluminium (oxyde d') hydraté	Alluminio ossido idrato
Aluminii phosphatis liquamen	(2166)	Aluminium phosphate gel	Aluminum (phosphate d'), gel de	Alluminio fosfato gel
Amphotericinum B	(1292)	Amphotericin B	Amphotéricine B	Amfotericina B
Amylum pregelificatum	(1267)	Starch, pregelatinised	Amidon prégélatinisé	Amido pregelatinizzato
Aprotinini solutio concentrata	(0579)	Aprotinin concentrated solution	Aprotinine (solution concentrée d')	Aprotinina soluzione concentrata
Aprotininum	(0580)	Aprotinin	Aprotinine	Aprotinina
Aqua ad dilutionem solutionium concentratarum ad haemodialysim	(1167)	Haemodialysis solutions, concentrated, water for diluting	Solutions concentrées pour hémodialyse (eau pour dilution des)	Acqua per diluizione delle soluzioni concentrate per emodialisi
Aqua ad iniectabilia	(0169)	Water for injections	Eau pour préparations injectables	Acqua per preparazioni iniettabili
Aqua purificata	(0008)	Water, purified	Eau purifiée	Acqua depurata
Aqua valde purificata	(1927)	Water, highly purified	Eau hautement purifiée	Acqua altamente depurata
Aurantii amari epicarpium et mesocarpium	(1603)	Bitter-orange epicarp and mesocarp	Orange amère (épicarpe et mésocarpe d')	Arancia amara epicarpo e mesocarpo
Aurantii amari flos	(1810)	Bitter-orange flower	Oranger amer (fleur d')	Arancio amaro fiore
Beclometasoni dipropionas anhydricus	(0654)	Beclometasone dipropionate, anhydrous	Béclométasone (dipropionate de) anhydre	Beclometasone dipropionato anidro
Beclometasoni dipropionas monohydricus	(1709)	Beclometasone dipropionate monohydrate	Béclométasone (dipropionate de) monohydraté	Beclometasone dipropionato monoidrato
Belladonnae folii extractum siccum normatum	(1294)	Belladonna leaf dry extract, standardised	Belladone (feuille de), extrait sec titré de	Belladonna foglia estratto secco titolato
Bentonitum	(0467)	Bentonite	Bentonite	Bentonite
Betamethasoni valeras	(0811)	Betamethasone valerate	Bétaméthasone (valérate de)	Betametasone valerato
Calcii folinas	(0978)	Calcium folinate	Calcium (folinate de)	Calcio folinato
Calcii gluconas	(0172)	Calcium gluconate	Calcium (gluconate de)	Calcio gluconato
Calcii gluconas ad iniectabile	(0979)	Calcium gluconate for injection	Calcium (gluconate de) pour solution injectable	Calcio gluconato per preparazione iniettabile
Calcii stearas	(0882)	Calcium stearate	Calcium (stéarate de)	Calcio stearato
Carbo activatus	(0313)	Charcoal, activated	Charbon activé	Carbone attivato
Carmellosum natricum conexum	(0985)	Croscarmellose sodium	Croscarmellose sodique	Croscarmellosa sodica
Cellulosi acetas	(0887)	Cellulose acetate	Cellulose (acétate de)	Cellulosa acetato
Cellulosi acetas phthalas	(0314)	Cellulose acetate phthalate	Cellulose (acétate phtalate de)	Cellulosa acetato ftalato
Cellulosi pulvis	(0315)	Cellulose, powdered	Cellulose en poudre	Cellulosa polvere
Cellulosum microcristallinum	(0316)	Cellulose, microcrystalline	Cellulose microcristalline	Cellulosa microcristallina
Chondroitini natrii sulfas	(2064)	Chondroitin sulphate sodium	Chondroïtine (sulfate sodique de)	Condroitin solfato sodico
Cisplatinum	(0599)	Cisplatin	Cisplatine	Cisplatino
Crospovidonum	(0892)	Crospovidone	Crospovidone	Crospovidone
Cyamopsidis seminis pulvis	(1218)	Guar	Guar	Guar
Dextranum 1 ad iniectabile	(1506)	Dextran 1 for injection	Dextran 1 pour préparations injectables	Destrano 1 per preparazione iniettabile
Dextranum 40 ad iniectabile	(0999)	Dextran 40 for injection	Dextran 40 pour préparations injectables	Destrano 40 per preparazione iniettabile

Dextranum 60 ad iniectabile	(1000)	Dextran 60 for injection	Dextran 60 pour préparations injectables	Destrano 60 per preparazione iniettabile
Dextranum 70 ad iniectabile	(1001)	Dextran 70 for injection	Dextran 70 pour préparations injectables	Destrano 70 per preparazione iniettabile
Erythritolum	(1803)	Erythritol	Érythritol	Eritritolo
Ferrosi gluconas	(0493)	Ferrous gluconate	Gluconate ferreux	Ferroso gluconato
Frangulae corticis extr-actum siccum normatum	(1214)	Frangula bark dry extract, standardised	Bourdaine (extrait sec titré de)	Frangola estratto secco, titolato
Galactosum	(1215)	Galactose	Galactose	Galattosio
Gelatina	(0330)	Gelatin	Gélatine	Gelatina
Glucosum liquidum dispersione desiccatum	(1525)	Glucose, liquid, spray-dried	Glucose liquide (nébulisat de)	Glucosio liquido, nebulizzato essiccato
Guar galactomannanum	(0908)	Guar galactomannan	Guar (galactomannane du)	Guar galattomannano
Hydroxypropylbetadexum	(1804)	Hydroxypropylbetadex	Hydroxypropylbétadex	Idrossipropilbetadex
Iecoris aselli oleum A	(1192)	Cod-liver oil (type A)	Foie de morue (huile de) (type A)	Olio di fegato di merluzzo (tipo A)
Iecoris aselli oleum B	(1193)	Cod-liver oil (type B)	Foie de morue (huile de) (type B)	Olio di fegato di merluzzo (tipo B)
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	(0918)	Human normal immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine normale pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana normale per uso endovenoso
Kalii citras	(0400)	Potassium citrate	Potassium (citrate de)	Potassio citrato
Kaolinum ponderosum	(0503)	Kaolin, heavy	Kaolin lourd	Caolino pesante
Lactitolum monohydricum	(1337)	Lactitol monohydrate	Lactitol monohydraté	Lattitolo monoidrato
Lactosum anhydricum	(1061)	Lactose, anhydrous	Lactose anhydre	Lattosio anidro
Lactosum monohydricum	(0187)	Lactose monohydrate	Lactose monohydraté	Lattosio monoidrato
Lactulosum	(1230)	Lactulose	Lactulose	Lattulosio
Lactulosum liquidum	(0924)	Lactulose, liquid	Lactulose liquide	Lattulosio liquido
Levodropropizinum	(1535)	Levodropropizine	Lévodropropizine	Levodropropizina
Lynestrenolum	(0558)	Lynestrenol	Lynestrénol	Linestrenolo
Magnesii oxidum leve	(0040)	Magnesium oxide, light	Magnésium (oxyde de) léger	Magnesio ossido leggero
Magnesii oxidum ponderosum	(0041)	Magnesium oxide, heavy	Magnésium (oxyde de) lourd	Magnesio ossido pesante
Magnesii stearas	(0229)	Magnesium stearate	Magnésium (stéarate de)	Magnesio stearato
Magnesii subcarbonas levis	(0042)	Magnesium carbonate, light	Magnésium (carbonate de) léger	Magnesio carbonato leggero
Maltitolum	(1235)	Maltitol	Maltitol	Maltitolo
Maltodextrinum	(1542)	Maltodextrin	Maltodextrine	Maltodestrina
Mannitolum	(0559)	Mannitol	Mannitol	Mannitolo
Maydis amylum	(0344)	Maize starch	Amidon de maïs	Amido di mais
Methotrexatum	(0560)	Methotrexate	Méthotrexate	Metotrexato
Mianserini hydrochloridum	(0846)	Mianserin hydrochloride	Miansérine (chlorhydrate de)	Mianserina cloridrato
Naphazolini hydro-chloridum	(0730)	Naphazoline hydrochloride	Naphazoline (chlorhydrate de)	Nafazolina cloridrato
Natrii alginas	(0625)	Sodium alginate	Sodium (alginate de)	Sodio alginato
Natrii ascorbas	(1791)	Sodium ascorbate	Ascorbate sodique	Sodio ascorbato
Natrii glycerophospas hydricus	(1995)	Sodium glycerophosphate, hydrated	Sodium (glycèrophosphate de) hydraté	Sodio glicerofosfato idrato
Natrii hyaluronas	(1472)	Sodium hyaluronate	Sodium (hyaluronate de)	Sodio ialuronato
Natrii polystyrenesulfonas	(1909)	Sodium polystyrene sulphonate	Sodium (polystyrène sulfonate de)	Sodio polistirene sulfonato
Natrii stearas	(2058)	Sodium stearate	Sodium (stéarate de)	Sodio stearato (*sostituisce la monografia nazionale della FU XII ed.*)
Nicotini resinas	(1792)	Nicotine resinate	Nicotine (resinate de)	Nicotina resinato (Complesso nicotina-resina cationica)
Nicotinum	(1452)	Nicotine	Nicotine	Nicotina
Oleae folium	(1878)	Olive leaf	Olivier (feuille d')	Olivo foglia

Omega-3 acidorum esteri ethylici 60	(2063)	Omega-3-acid ethyl esters 60	Oméga-3 (esters éthyliques 60 d'acides)	Acidi omega-3 esteri etilici 60
Omega-3 acidorum esteri ethylici 90	(1250)	Omega-3-acid ethyl esters 90	Oméga-3 (esters éthyliques 90 d'acides)	Acidi omega-3 esteri etilici 90
Omega-3 acidorum triglycerida	(1352)	Omega-3-acid triglycerides	Oméga-3 (triglycérides d'acides)	Acidi omega-3 trigliceridi
Oryzae amylum	(0349)	Rice starci	Amidon de riz	Amido di riso
Oxaliplatinum	(2017)	Oxaliplatin	Oxaliplatine	Oxaliplatino
Oxymetazolini hydro-chloridum	(0943)	Oxymetazoline hydrochloride	Oxymétazoline (chlorhydrate d')	Oximetazolina cloridrato
Paclitaxelum	(1794)	Paclitaxel	Paclitaxel	Paclitaxel
Pancreatis pulvis	(0350)	Pancreas powder	Pancréas (poudre de)	Pancreas polvere
Pepsini pulvis	(0682)	Pepsin powder	Pepsine (poudre de)	Pepsina polvere
Perphenazinum	(0629)	Perphenazine	Perphénazine	Perfenazina
Plasma humanum coag-mentatum conditumque ad exstinguendum virum	(1646)	Human plasma (pooled and treated for virus inactivation)	Plasma humain (mélange de) traité pour viro-inactivation	Plasma umano (raccolto e trattato per inattivare i virus)
Poly(vinylis acetas) dispersio 30 per centum	(2152)	Poly(vinyl acetate) dispersion 30 per cent	Poly(acétate de vinyle) (dispersion de) à 30 pour cent	Polivinile acetato dispersione 30 per cento
Polyacrylatis dispersio 30 per centum	(0733)	Polyacrylate dispersion 30 per cent	Polyacrylate (dispersion de) à 30 pour cent	Poliacrilato dispersione 30 per cento
Pravastatinum natricum	(2059)	Pravastatin sodium	Pravastatine sodique	Pravastatina sodica
Sacchari sphaerae	(1570)	Sugar spheres	Sphères de sucre	Zucchero sfere
Saccharum	(0204)	Sucrose	Saccharose	Saccarosio
Sennae folii extractum siccum normatum	(1261)	Senna leaf dry extract, standardised	Séné (feuille de), extrait sec titré de	Senna foglia estratto secco titolato
Solani amylum	(0355)	Potato starch	Amidon de pomme de terre	Amido di patata
Sorbitolum	(0435)	Sorbitol	Sorbitol	Sorbitolo
Sorbitolum liquidum partim deshydricum	(2048)	Sorbitol, liquid, partially dehydrated	Sorbitol liquide partiellement déshydraté	Sorbitolo liquido parzialmente disidratato
Sumatriptani succinas	(1573)	Sumatriptan succinate	Sumatriptan (succinate de)	Sumatriptan succinato
Talcum	(0438)	Talc	Talc	Talco
Tetracosactidum	(0644)	Tetracosactide	Tétracosactide	Tetracosactide
Tragacantha	(0532)	Tragacanth	Gomme adragante	Gomma adragante
Tributylis acetylcitras	(1770)	Tributyl acetylcitrate	Tributyle (acétylcitrate de)	Tributile acetile citrato
Tritici amylum	(0359)	Wheat starch	Amidon de blé	Amido di frumento
Trypsinum	(0694)	Trypsin	tripsine	Tripsina
Tryptophanum	(1272)	Tryptophan	Tryptophane	Triptofano
Xanthani gummi	(1277)	Xanthan gum	Gomme xanthane	Gomma xantana
Xylitolum	(1381)	Xylitol	Xylitol	Xilitolo

TESTI CORRETTI

MONOGRAFIE
FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Praeparationes intrauterinae ad usum veterinarium	(1806)	Intrauterine preparations for veterinary use	Préparations intra-utérines pour usage vétérinaire	Preparazioni intrauterine per uso veterinario

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum clostridii chauvoei ad usum veterinarium	(0361)	Clostridium chauvoei vaccine for veterinary use	Vaccin de clostridium chauvoei pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium chauvoei per uso veterinario

MONOGRAFIE

Titoli in latino	**No.**	**Titoli in inglese**	**Titoli in francese**	**Titoli in italiano**
Acemetacinum	(1686)	Acemetacin	Acémétacine	Acemetacina
Amiodaroni hydrochloridum	(0803)	Amiodarone hydrochloride	Amiodarone (chlorhydrate d')	Amiodarone cloridrato
Amitriptylini hydrochloridum	(0464)	Amitriptyline hydrochloride	Amitriptyline (chlorhydrate d')	Amitriptilina cloridrato
Arnicae flos	(1391)	Arnica flower	Arnica (fleur d')	Arnica fiore
Arnicae tinctura	(1809)	Arnica tinture	Arnica (teinture d')	Arnica tintura
Atropini sulfas	(0068)	Atropine sulphate	Atropine (sulfate d')	Atropina solfato
Atropinum	(2056)	Atropine	Atropine	Atropina
Azithromycinum	(1649)	Azithromycin	Azithromycine	Azitromicina
Buserelinum	(1077)	Buserelin	Buséréline	Buserelina
Carprofenum ad usum veterinarium	(2201)	Carprofen for veterinary use	Carprofène pour usage vétérinaire	Carprofene per uso veterinario
Cellulae stirpes haematopoieticae humanae	(2323)	Human haematopoietic stem cells	Cellules souches hématopoïétiques humaines	Cellule staminali ematopoietiche umane
Cholecalciferoli pulvis	(0574)	Cholecalciferol concentrate (powder form)	Cholécalciférol (concentrat de), forme pulvérulente	Colecalciferolo concentrato polvere
Cholecalciferolum densatum oleosum	(0575)	Cholecalciferol concentrate (oily form)	Cholécalciférol (concentrat de), forme huileuse	Colecalciferolo concentrato oleoso
Cholecalciferolum in aqua disperdibile	(0598)	Cholecalciferol concentrate (water-dispersible form)	Cholécalciférol (concentrat de), forme hydrodispersible	Colecalciferolo concentrato idrodispersibile
Clonidini hydrochloridum	(0477)	Clonidine hydrochloride	Clonidine (chlorhydrate de)	Clonidina cloridrato
Codergocrini mesilas	(2060)	Codergocrine mesilate	Codergocrine (mésilate de)	Codergocrina mesilato
Dexamethasoni acetas	(0548)	Dexamethasone acetate	Dexaméthasone (acétate de)	Desametasone acetato
Dinatrii phosphas anhydricus	(1509)	Disodium phosphate, anhydrous	Phosphate disodique anhydre	Sodio fosfato dibasico anidro
Ergocalciferolum	(0082)	Ergocalciferol	Ergocalciférol	Ergocalciferolo
Ethacridini lactas mono-hydricus	(1591)	Ethacridine lactate monohydrate	Éthacridine (lactate d') monohydraté	Etacridina lattato monoidrato
Fluvoxamini maleas	(1977)	Fluvoxamine maleate	Fluvoxamine (maléate de)	Fluvoxamina maleato
Glucosum anhydricum	(0177)	Glucose, anhydrous	Glucose anhydre	Glucosio anidro
Glucosum monohydricum	(0178)	Glucose monohydrate	Glucose monohydraté	Glucosio monoidrato
Glyceroli mono-oleas	(1430)	Glycerol mono-oleate	Glycérol (mono-oléate de)	Glicerolo mono-oleato
Granisetroni hydro-chloridum	(1695)	Granisetron hydrochloride	Granisétron (chlorhydrate de)	Granisetron cloridrato
Hyperici herba	(1874)	St. John's wort dry extract, quantified	Millepertuis (extrait sec quantifié de)	Iperico estratto secco, quantificato
Hypromellosi phthalas	(0347)	Hypromellose phthalate	Hypromellose (phtalate d')	Ipromellosa ftalato
Hypromellosum	(0348)	Hypromellose	Hypromellose	Ipromellosa
Ichthammolum	(0917)	Ichthammol	Ichtammol	Ictammolo
Kalii dihydrogenophosphas	(0920)	Potassium dihydrogen phosphate	Phosphate monopotassique	Potassio fosfato monobasico
Macrogoli 40 sorbitoli heptaoleas	(2396)	Macrogol 40 sorbitol heptaoleate	Macrogol 40 sorbitol (heptaoléate de)	Macrogol 40 sorbitolo eptaoleato
Magaldratum	(1539)	Magaldrate	Magaldrate	Magaldrato
Methylcellulosum	(0345)	Methylcellulose	Méthylcellulose	Metilcellulosa
Methyltestosteronum	(0410)	Methyltestosterone	Méthyltestostérone	Metiltestosterone
Moxidectium ad usum veterinarium	(1656)	Moxidectin for veterinary use	Moxidectine pour usage vétérinaire	Moxidectina per uso veterinario
Natrii alendronas	(1564)	Sodium alendronate	Sodium (alendronate de)	Sodio alendronato
Natrii molybdas dihydricus	(1565)	Sodium molybdate dihydrate	Sodium (molybdate de) dihydraté	Sodio molibdato diidrato
Phenolum	(0631)	Phenol	Phénol	Fenolo
Pholcodinum	(0522)	Pholcodine	Pholcodine	Folcodina
Pilocarpini hydro-chloridum	(0633)	Pilocarpine hydrochloride	Pilocarpine (chlorhydrate de)	Pilocarpina cloridrato

Pilocarpini nitras	(0104)	Pilocarpine nitrate	Pilocarpine (nitrate de)	Pilocarpina nitrato
Polysorbatum 20	(0426)	Polysorbate 20	Polysorbate 20	Polisorbato 20
Polysorbatum 40	(1914)	Polysorbate 40	Polysorbate 40	Polisorbato 40
Polysorbatum 60	(0427)	Polysorbate 60	Polysorbate 60	Polisorbato 60
Polysorbatum 80	(0428)	Polysorbate 80	Polysorbate 80	Polisorbato 80
Racecadrotrilum	(2171)	Racecadotril	Racécadotril	Racecadotril
Sertralini hydrochloridum	(1705)	Sertraline hydrochloride	Sertraline (chlorhydrate de)	Sertralina cloridrato
Sesami oleum raffinatum	(0433)	Sesame oil, refined	Sésame (huile de) raffinée	Olio di sesamo raffinato
Sultamicillini tosilas dihydricus	(2212)	Sultamicillin tosilate dihydrate	Sultamicilline (tosilate de) dihydraté	Sultamicillina tosilato diidrato
Telmisartanum	(2154)	Telmisartan	Telmisartan	Telmisartan
Triamterenum	(0058)	Triamterene	Triamtérène	Triamterene
Verbenae citriodoratae folium	(1834)	Lemon verbena leaf	Verveine odorante (feuille de)	Verbena odorosa foglia

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO NEL SUPPLEMENTO 6.3

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.6.12.	Microbiological examination of non-sterile products: microbial enumeration tests *previously* Microbiological examination of non-sterile products: total viable aerobic count	Contrôle microbiologique des produits non stériles: essais de dénombrement microbien *en remplacement de* Contrôle microbiologique des produits non stériles : dénombrement des germes aérobies viables totaux)	Controllo microbiologico dei prodotti non sterili : saggi di conta microbica *in sostituzione di* Contaminazione microbica dei prodotti non obbligatoriamente sterili: conta totale dei microrganismi aerobi vivi
5.1.4.	Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use *previously* Microbiological quality of pharmaceutical preparations	Qualité microbiologique des préparations pharmaceutiques et des substances pour usage pharmaceutique non stériles *en remplacement de* Qualité microbiologique des préparations pharmaceutiques	Qualità microbiologica delle preparazioni farmaceutiche e delle sostanze per uso farmaceutico non sterili *in sostituzione di* Qualità microbiologica delle preparazioni farmaceutiche

TESTI ELIMINATI

I testi riportati di seguito sono eliminati dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2008

MONOGRAFIE
VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum pertussis	(0160)	Pertussis vaccine	Vaccin coquelucheux	Vaccino pertossico

TESTI RE-INSERITI

Il testo riportato di seguito è stato eliminato dal 1 aprile 2008 ma è stato reintrodotto invariato nel presente Supplemento. Questo testo deve essere preso in considerazione dalla data di pubblicazione del Supplemento 6.3 (10 giugno 2008).

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Stanozololum	(1568)	Stanozolol	Stanozolol	Stanozololo

08A08824

DECRETO 31 ottobre 2008.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla F.lli Morsilli S.n.c. (Decreto n. 64).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto, altresì, il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dall'Assessore al lavoro medesimo e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli, con il quale i firmatari convengono di integrare le risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio nella misura di 14 milioni di euro, di ulteriori 3 milioni di euro;

Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Vista l'ipotesi di accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 20 marzo 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla F.lli Morsilli S.n.c.;

Considerato che, nel verbale della suddetta ipotesi di accordo del 20 marzo 2008, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la F.lli Morsilli S.n.c. della proroga dei benefici della CIGS in deroga, per un numero massimo di 10 (dieci) lavoratori, per il periodo dal 21 marzo 2008 al 30 giugno 2008;

Visto il verbale di assemblea del 26 marzo 2008, con il quale l'ipotesi di accordo citata è stata approvata dai lavoratori della società in questione;

Considerato il decreto rettorale n. 40 del 7 settembre 2007, con il quale è stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 15 aprile 2007 al 31 dicembre 2007, a favore di un massimo di 14 lavoratori in forza alla F.lli Morsilli S.n.c.;

Verificato il rispetto del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello CIGS/SOLID-1), del 27 marzo 2008, riguardante un numero massimo di 10 (dieci) lavoratori, sospesi «a zero ore e senza rotazione» per il periodo dal 27 marzo al 30 giugno 2008;

Vista la dichiarazione integrativa e correttiva dell'istanza, del 7 ottobre 2008, con la quale la società istante ha confermato che trattasi di richiesta di «prima proroga» del trattamento di CIGS, in deroga, nonché l'allegato elenco dei «Dipendenti interessati alla CIGS», aggiornato al 22 ottobre 2008, recante l'indicazione di n. 6 (sei) lavoratori effettivamente posti in sospensione per il periodo corrente dal 27 marzo 2008 al 30 giugno 2008;

Considerato che la documentazione complessivamente prodotta dalla società istante diverge dal citato accordo sottoscritto presso la regione Lazio, relativamente al periodo di trattamento richiesto ed al numero effettivo dei lavoratori beneficiari, comportando un minor impegno a valere sulle risorse finanziarie sopra descritte;

Considerato che la F.lli Morsilli S.n.c. è stata sottoposta alle verifiche di rito in data 8 agosto 2007 e che dalla relazione ispettiva, prot. n. 9409 del 27 agosto 2007, non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere la prima proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definita, negli aspetti generali, nell'ipotesi di accordo, successivamente confermata in data 26 marzo 2008, intervenuta presso la regione Lazio il 20 marzo 2008, in favore del personale della F.lli Morsilli S.n.c., con sede legale ed unità aziendale interessata al trattamento ubicata in Castrocielo (Frosinone), via Autostrada del Sole, Km 659, per numero di 6 (sei) lavoratori, con sospensioni a zero ore, senza rotazione, per il periodo dal 27 marzo 2008 al 30 giugno 2008, individuati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S., in quanto il pagamento è anticipato ai dipendenti dalla Società stessa.

Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

2. L'I.N.P.S. applicherà la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

Art. 3.

1. La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da n. 6 (sei) dipendenti per il periodo corrente dal 27 marzo al 30 giugno 2008 —, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società di cui trattasi, altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2007, dovrà comunicare mensilmente alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate (sinora, con l'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A08821

DECRETO 31 ottobre 2008.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla Marangoni Tyre S.p.A. (Decreto n. 63).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'Addendum del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo Assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli, con il quale i firmatari convengono di integrare le risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio nella misura di 14 milioni di euro, di ulteriori 3 milioni di euro;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 18 gennaio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla Marangoni Tyre S.p.A.;

Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per un numero massimo di n. 88 (ottantotto) lavoratori in forza presso la suddetta società — con decorrenza dal 15 gennaio 2008 e fino al 14 maggio 2008 — e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/SOLID - 1»*)*, datata 25 febbraio 2008 e in particolare l'allegata relazione sulle ragioni della crisi, nella quale viene indicata la richiesta del predetto trattamento in favore di un numero massimo di 88 (ottantotto) lavoratori occupati presso l'unità aziendale ubicata in via Anticolana, n. 32, 03012 Anagni (Frosinone), per il periodo dal 15 gennaio al 14 maggio 2008, con anticipo del trattamento da parte della società istante;

Vista l'ulteriore documentazione acquisita agli atti, con la quale la predetta società conferma il numero massimo di 88 (ottantotto) sospensioni mensili, a zero ore, e precisa che il numero dei lavoratori interessati alla rotazione periodica è di 466 (quattrocentosessantasei), tutti assunti con contratto a tempo indeterminato e con anzianità superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, come risulta dall'elenco dei dipendenti interessati, acquisito agli atti in data 22 ottobre 2008;

Considerata la relazione ispettiva redatta dal Servizio ispezione del lavoro della direzione provinciale di Frosinone, pervenuta in data 24 ottobre 2008, concernente le risultanze emerse dalle verifiche relative agli accertamenti di rito;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 18 gennaio 2008, in favore del personale della Marangoni Tyre S.p.A., con sede legale ed unità aziendale interessata al trattamento ubicata in Anagni (Frosinone), via Anticolana, n. 32, per un numero massimo di 88 (ottantotto) lavoratori, a zero ore, con rotazione, per ciascun mese o frazione di mese, per il periodo dal 15 gennaio al 14 maggio 2008, compresi nell'allegato elenco generale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S., in quanto il pagamento è anticipato ai dipendenti dalla società stessa.

Art. 2.

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

1. La società predetta, nell'integrale rispetto dell'Accordo citato in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento — composto da un massimo di n. 88 (ottantotto) lavoratori, a zero ore, per ciascun mese o frazione di mese di trattamento con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2007, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'Assessorato al lavoro della regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'Addendum del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate (sinora, con l'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008).

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, 1'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il direttore regionale: BUONOMO

08A08822

DECRETO 6 novembre 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Amistar.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 6 giugno 2008, con cui l'impresa Verde bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria 14/b, ha richiesto l'importazione parallela dalla Francia del prodotto Amistar ivi registrato al n. 9600093 a nome dell'impresa Syngenta Agro SAS (Francia) con sede in 20 rue Marat, Saint Cyr l'Ecole (France);

Vista la comunicazione della Agence Française de Sècurité Sanitarie des Aliments di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Amistar e con il numero di registrazione 10118 del 30 luglio 1999, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection SpA;

Considerato che il prodotto di riferimento Amistar autorizzato in Italia al n. 10118, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Verde-Amistar;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Verde bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria 14/b, l'autorizzazione n. 14371/IP all'importazione parallela dalla Francia del prodotto fitosanitario Xn – Pericoloso per l'ambiente , denominato Amistar ed ivi autorizzato al n. 9600093. Il prodotto importato viene denominato Verde-Amistar.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di sola rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese BV Industrie- en Handelsonderneming Simonis, PO box 620 7000 AP Doetinchen (Paesi Bassi), Chemia SpA, Dosso (Ferrara).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 1 e 5 litri.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Francia, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

VERDE-AMISTAR

Fungicida ad ampio spettro per il frumento, l'orzo, il riso, le colture orticole e la barbabietola da zucchero.
Sospensione concentrata

Partita n.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azoxysrobin puro g 23.2 (250 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente aquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruziuoni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Syngenta Agro SAS – 20 rue Marat, Saint Cyr l'Ecole (Francia)

Numero di registrazione: **9600093**

Importato dalla Francia da:
VERDE BIO Srl, Viale della Vittoria 14/b 31044 Montebelluna (TV)

Officine di sola rietichettatura:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

B.V. Industrie- en Handelsonderneming SIMONIS -
Doetinchemseweg 657007 CB Doetinchem (Paesi Bassi)

Registrazione del Ministero della Salute n. xxxxx/ I.P del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto Netto: 1 e 5 Litri **Partita n.**

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
Verde-Amistar è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine. Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento translaminare sistemico), risultando efficace a basse dosi d'impiego sulle principali malattie del frumento, dell'orzo, del riso, di varie colture orticole e della barbabietola da zucchero.
Su frumento ed orzo (per l'ampio spettro d'azione, la lunga persistenza e l'attività collaterale su diverse malattie della spiga) Verde-Amistar determina una maggior produzione con elevata qualità: su riso l'efficacia su brusone ed elmintosporiosi consente aumenti quantitativi e qualitativi del raccolto.
Verde-Amistar è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es insetti ed acari predatori, *Phytoseiulus persimilis, Encarsia formosa*) e non favorisce lo sviluppo degli acari.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento ed orzo

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Oidio, Ruggini, Septoriosi, Elmintosooriosi. Rincosooriosi	0,8-1 l/ha	tra il 2° nodo e la fioritura

Riso

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Brusone Elmintosporiosi	1,0 l/ha	tra botticella e fine spigolatura

Note:

- Applicare Verde-Amistar a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Effettuare 1 o 2 applicazioni in funzione dell'andamento stagionale e della sensibilità varietale alle diverse malattie.
- Su oidio di frumento ed orzo impiegare Verde-Amistar in miscela a prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione.
- Su frumento ed orzo adottare la dose più alta in presenza di forti pressioni delle malattie: i trattamenti presentano una buona azione collaterale su diverse malattie della spiga (es. fusariosi e nerume)
- Su riso trattare in asciutta; con condizioni molto favorevoli allo sviluppo del brusone, intervenire tra la botticella e l'inizio della spigatura ripetendo l'applicazione a distanza di 10-14 giorni.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-400 l/ha).

Colture orticole

Cucurbitacee (melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero e zucca)

Malattie	Dosi/hl per colture protette e di pieno campo	Dosi/hl per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	7-10 giorni
Peronospora	80-100 ml/hl	0,7-08 l/ha	5-7 giorni

Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana)

Malattie	Dosi/hl per colture protette e di pieno campo	Dosi/hl per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Peronospora Alternariosi	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	7-10 giorni
Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Francia, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Note:

- Applicare Verde-Amistar a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Su solanacee in pieno campo non utilizzare Verde-Amistar per più del 30% delle applicazioni fungicide previste per ciclo colturale e per più di 3 trattamenti consecutivi. Su cucurbitacee e solanacee in serra non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale alternando ogni applicazione di Verde-Amistar con almeno due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, andamento climatico predisponente, colture protette).
- Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione.
- In pieno campo, quando la coltura è ben sviluppata, nel caso di trattamenti con volumi inferiori a 800 l/ha utilizzare le dosi ad ettaro specificate.
- Per le applicazioni in ambiente protetto, che richiedono elevati volumi d'acqua per il sistema di allevamento o per l'elevato sviluppo vegetativo, fare sempre riferimento alla concentrazione indicata dalla dose a ettolitro
- Non applicare il prodotto nei semenzai e nei vivai

Barbabietola da zucchero

Per la difesa da cercospora ed oidio Verde-Amistar si applica da solo alla dose di 1 l/ha o in miscela ad altri fungicidi alla dose di 0,5-0,75 l/ha. La cadenza d'intervento è di 15-21 giorni

Note

- Applicare Verde-Amistar a carattere preventivo iniziando le applicazioni al massimo alla comparsa dei primi sintomi.
- Non effettuare più di 2 applicazioni a stagione.
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (300-500 l/ha).

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.
- Riempire la botte o il serbatoio di acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela.
- Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

FITOTOSSICITA'

Verde-Amistar può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, ad esempio la vite Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mc Intosh e suoi derivati (es Summered), Delbar estivale, Cox e suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin).
Non utilizzare l'attrezzatura impiegata per i trattamenti con Verde-Amistar per applicazioni sulle varietà di melo sopra indicate.
Per le colture orticole, nel caso di varietà di cucurbitacee e pomodoro poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

COMPATIBILITA'

Su frumento ed orzo Verde-Amistar è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.
Per le colture orticole in pieno campo Verde-Amistar è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina. acefate, metomil, dimetoato e ad azione acaricida a base di propargite; in ambiente protetto si consiglia di non miscelare il prodotto a formulati ad azione insetticida o acaricida.
Su barbabietola da zucchero Verde-Amistar è miscibile con formulati ad azione fungicida base di flutriafol, tetraconazolo, flusilazolo, difenoconazolo, difenoconazolo + fenpropidin, procloraz, propiconazolo + procloraz, bromuconazolo, rame, zolfo e ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per frumento ed orzo, 30 giorni prima della raccolta per la barbabietola da zucchero, 28 giorni prima della raccolta per il riso e 3 giorni prima della raccolta per melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca, pomodoro, peperone e melanzana.

Attenzione. da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

08A08833

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2008.

Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997, «Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico»;

Visto in particolare l'art. 20, comma 3, del richiamato decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, che prevede che con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere in possesso organizzazioni private alle quali il promotore della sperimentazione può affidare una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica, come previsto dalle norme di buona pratica clinica, ferme restando le responsabilità del promotore della sperimentazione connesse con la medesima, e considerato che tali organizzazioni si identificano con le Organizzazioni di Ricerca a Contratto (CRO) di cui al paragrafo 1.20 dell'allegato 1 al richiamato decreto ministeriale 15 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2004, «Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria»;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2007, «Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 3, del richiamato decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, che disciplina la possibilità di delega delle proprie funzioni da parte del promotore a strutture in possesso dei richiamati requisiti minimi;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti minimi di cui devono essere in possesso le organizzazioni private di cui all'art. 20, comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, di seguito definite organizzazioni di ricerca a contratto (CRO).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Organizzazione di Ricerca a Contratto (CRO): una società, un'istituzione o un'organizzazione privata con cui il promotore della sperimentazione ha stipulato un contratto per affidare alla stessa una parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica (stesura del protocollo, selezione dei centri e degli sperimentatori, selezione e utilizzazione del monitor, elaborazione dei report, analisi statistica, preparazione della documentazione da sottoporre all'autorità regolatoria ecc.), come previsto dalle norme di buona pratica clinica, ferme restando le responsabilità del promotore della sperimentazione medesima connesse con la sperimentazione stessa;

b) Norme di Buona Pratica Clinica (GCP): le norme di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997 e di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, richiamati in premessa;

c) promotore della sperimentazione (sponsor): una società, istituzione oppure un organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire ed eventualmente finanziare una sperimentazione clinica. È altresì considerata promotore della sperimentazione una persona che, oltre ad assumersi la responsabilità sopraindicata, svolge il ruolo di sperimentatore presso le strutture di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, limitatamente ai casi in cui si tratti di sperimentazioni a fini non industriali nell'ambito dei compiti istituzionali;

d) monitor: la persona che valuta l'andamento dello studio presso i centri clinici, per garantire che la ricerca venga effettuata in osservanza del protocollo, delle Procedure Operative Standard (SOP), delle disposizioni normative applicabili, delle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP) ed è responsabile delle attività di monitoraggio della sperimentazione come previsto dall'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997;

e) Assicurazione di Qualità (QA): il complesso delle azioni pianificate e sistematiche che vengono predisposte per garantire:

1) che gli studi affidati alla CRO siano condotti e che i dati siano prodotti, documentati (registrati) e comunicati nel rispetto delle GCP e delle disposizioni normative applicabili;

2) che tutte le attività della CRO soddisfino i requisiti di qualità.

f) verifica o auditing: un controllo sistematico ed indipendente delle attività e dei documenti pertinenti allo studio per determinare se siano state espletate le attività relative allo studio/centro sperimentale, e se i dati siano stati registrati, analizzati e accuratamente trasmessi in conformità al protocollo, alle Procedure Operative Standard della CRO e del promotore, alla Buona Pratica Clinica (GCP) e alle disposizioni normative applicabili;

g) responsabile della verifica o auditor: la persona che assume la responsabilità e il relativo coordinamento delle attività della CRO connesse con la verifica o auditing;

h) direttore medico o scientifico: la persona che assume la responsabilità tecnico-scientifica e il relativo coordinamento delle attività della CRO connesse con gli aspetti di carattere medico o scientifico;

i) responsabile statistico: la persona che assume la responsabilità tecnico scientifica e il relativo coordinamento delle attività della CRO connesse con gli aspetti di carattere statistico.

Art. 3.

Requisiti minimi generali

1. La CRO per poter operare deve soddisfare almeno i seguenti requisiti generali:

a) requisiti di carattere organizzativo e strutturale:

1) esistenza di atto costitutivo della CRO e relativo statuto, coerenti con l'obiettivo della CRO stessa;

2) esistenza di un elenco delle attività che la CRO si rende disponibile a compiere;

3) presenza di organigramma funzionale e organigramma nominativo nel quale siano definite le figure responsabili delle attività della CRO e le persone a tali attività attribuite;

4) presenza di direttore medico o direttore scientifico con laurea rispettivamente in medicina o in discipline scientifiche attinenti alle tematiche svolte dalla CRO, con documentata esperienza di almeno due anni in uno o più settori medico o scientifici di competenza della CRO;

5) presenza di personale qualitativamente idoneo e quantitativamente sufficiente alle attività previste;

6) dotazione di sede operativa adeguatamente strutturata per assicurare il corretto svolgimento delle attività di competenza della CRO e l'archiviazione protetta dei documenti riservati.

b) requisiti di qualità:

1) presenza di procedure operative standard per le attività che la struttura si rende disponibile a compiere;

2) presenza di un sistema di assicurazione della qualità, impostato e definito secondo norme ISO o equivalenti, nonché messo in opera e mantenuto, e relativo manuale di qualità;

3) documentata attività di assicurazione della qualità (QA);

4) presenza di un responsabile QA, in possesso di diploma di laurea, con documentata esperienza di almeno 1 anno di attività pratica nel settore e con almeno 15 giorni, effettuati nell'ultimo biennio, di attività formativa teorica nel settore della assicurazione della qualità in generale e specifica per le attività della CRO;

5) predisposizione e documentata attuazione di un programma annuale di formazione rivolta al personale dipendente e consulente;

6) conformità alle GCP di tutte le attività della CRO;

7) sistema di documentazione adeguato per assicurare la tracciabilità di tutte le attività della CRO.

c) requisiti per l'aggiornamento del personale:

1) il personale della CRO deve seguire, fatte salve diverse specifiche disposizioni, almeno 10 giorni di aggiornamento annuale nelle tematiche relative alle funzioni ad esso attribuite.

Art. 4.

Requisiti per l'attività di monitoraggio

1. Qualora la CRO svolga attività di monitoraggio, si dovrà dotare del relativo personale in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di laurea in discipline sanitarie/scientifiche attinenti alle tematiche da svolgere;

b) almeno 10 giorni di formazione teorica effettuata nell'arco dei dodici mesi che precedono l'inizio delle attività di monitoraggio in relazione ai seguenti argomenti:

1) metodologia e normativa della sperimentazione clinica;

2) GCP;

3) Norme di Buona Fabbricazione (GMP) con specifico riferimento al farmaco in sperimentazione;

4) farmacovigilanza;

5) sistemi di qualità e assicurazione di qualità;

6) compiti del monitor di cui al paragrafo 5.18 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997;

c) almeno 30 giorni di attività di monitoraggio in affiancamento a monitor esperti effettuati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di monitoraggio. Tale affiancamento dovrà essere svolto almeno per il 50% nelle visite presso i centri sperimentali, prima dell'avvio, durante l'esecuzione e dopo la conclusione di una sperimentazione;

d) almeno 6 mesi di attività nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di monitor, nei settori del controllo o della vigilanza sui medicinali o della sperimentazione clinica; in alternativa, ulteriori 60 giorni di attività di cui alla lettera *c)* effettuati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di monitoraggio; in alternativa conseguimento di master in sperimentazioni cliniche o in scienze regolatorie o in discipline equivalenti;

e) formazione specifica sulla sperimentazione oggetto di monitoraggio.

2. Coloro che nei trenta mesi che precedono la data del presente decreto abbiano svolto le funzioni di monitor delle sperimentazioni di cui al paragrafo 5.18 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997, dimostrabili

con almeno 110 giorni di documentata attività di monitoraggio o di auditing, di cui almeno il 50% svolta in visite nei centri sperimentali, sono esentati dal possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* e possono continuare a svolgere le proprie funzioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

3. La CRO deve avvalersi di monitor che, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, seguano specifici aggiornamenti annuali di durata non inferiore a 10 giorni su uno o più dei seguenti argomenti:

a) metodologia e normativa sulla sperimentazione clinica;

b) GCP;

c) GMP con specifico riferimento al farmaco in sperimentazione;

d) sistemi di qualità;

e) farmacovigilanza;

f) argomenti clinico-scientifici attinenti alle sperimentazioni cliniche;

g) altri argomenti connessi con i compiti da espletare.

4. Per il monitoraggio di sperimentazioni o centri che utilizzano sistemi tecnologici avanzati, quali ad esempio schede di raccolta dati elettroniche (e-CRF) è necessario dimostrare di aver compiuto idonea formazione ed aggiornamento nello specifico settore.

Art. 5.

Requisiti per l'attività di auditing sulle sperimentazioni o sui centri sperimentali

1. Qualora la CRO svolga attività di auditing sulle sperimentazioni o sui centri sperimentali, si dovrà dotare del relativo personale in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di laurea;

b) almeno 10 giorni di formazione teorica effettuata nell'arco dei dodici mesi che precedono l'inizio delle attività di auditing in relazione ai seguenti argomenti:

1) sistemi di qualità e assicurazione di qualità;

2) metodologia e normativa della sperimentazione clinica;

3) GCP;

4) Norme di Buona Fabbricazione (GMP) con specifico riferimento al farmaco in sperimentazione;

5) farmacovigilanza;

6) compiti dell'auditor di cui al paragrafo 5.19 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997;

c) almeno 30 giorni di attività di auditing in affiancamento a auditor esperti effettuati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di auditor;

d) almeno 6 mesi di attività nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di auditor, nei settori del controllo o della vigilanza sui medicinali o della sperimentazione clinica; in alternativa, ulteriori 60 giorni di attività di cui alla lettera *c)* o 60 giorni di attività come monitor effettuati nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'attività autonoma di auditing;

e) formazione specifica sulla sperimentazione oggetto di audit.

2. Coloro che nei trenta mesi che precedono la data del presente decreto abbiano svolto le funzioni di auditor delle sperimentazioni di cui al paragrafo 5.19 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio 1997, dimostrabili con almeno 110 giorni di documentata attività di auditing, di cui almeno il 50% svolta in visite nei centri sperimentali, sono esentati dal possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* e possono continuare a svolgere le proprie funzioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

3. La CRO deve avvalersi di auditor che, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, seguano specifici aggiornamenti annuali di durata non inferiore a 10 giorni su uno o più dei seguenti argomenti:

a) metodologia e normativa sulla sperimentazione clinica;

b) GCP;

c) GMP per il farmaco in sperimentazione;

d) sistemi di qualità;

e) farmacovigilanza;

f) argomenti clinico-scientifici attinenti alle sperimentazioni cliniche;

g) altri argomenti connessi con i compiti da espletare.

4. Per l'auditing di sperimentazioni o centri che utilizzano sistemi tecnologici avanzati, quali ad esempio schede di raccolta dati elettroniche (e-CRF) è necessario dimostrare di aver compiuto idonea formazione ed aggiornamento nello specifico settore.

Art. 6.

Requisiti per l'analisi statistica e la gestione dei dati

1. Qualora la CRO svolga attività di analisi statistica e di gestione di dati (Data Management) provenienti da sperimentazioni cliniche, si dovrà dotare di responsabile statistico qualificato, in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) laurea in una disciplina statistica o in disciplina equivalente per lo svolgimento dei propri compiti o laurea in una disciplina di tipo scientifico il cui piano di studi preveda un'adeguata formazione di tipo statistico o titolo universitario di specializzazione, di dottorato o di master in discipline statistiche;

b) almeno due anni di esperienza sulle tematiche di propria responsabilità;

c) aggiornamento annuale sulle tematiche di propria responsabilità.

2. Le attività di gestione dati dovranno essere svolte da personale qualificato e mediante software idonei e validati secondo quanto previsto dalle GCP.

3. Per le attività di cui al presente articolo, la CRO dovrà dotarsi di strutture e di sistemi informatici adeguati a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati.

Art. 7.

Operatività e notifica dei requisiti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono operare in Italia solo le CRO in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti, fatto salvo quanto previsto dai commi successivi.

2. Coloro che alla data del presente decreto abbiano compiuto per almeno due anni la documentata funzione di direttore scientifico, oppure di QA, di cui all'art. 3, possono proseguire tali funzioni anche se non sono in possesso dei requisiti di laurea previsti dal richiamato art. 3.

3. Coloro che alla data del presente decreto abbiano svolto per almeno due anni la documentata funzione di responsabile statistico di cui all'art. 6 possono proseguire nell'adempimento di tali funzioni anche se non in possesso dei titoli universitari previsti nel medesimo art. 6, comma 1, lettera *a)*.

4. Singoli professionisti o operatori che svolgano, nell'ambito delle proprie attività libero professionali o di consulenza e a seguito di contratto con il promotore delle sperimentazioni o con una CRO, singole funzioni di cui al presente decreto, debbono possedere gli stessi requisiti previsti dal medesimo decreto per l'espletamento di tali funzioni, e debbono operare nell'ambito del sistema di qualità di tali strutture.

5. Le CRO che prima dell'entrata in vigore del presente decreto siano in possesso dei requisiti ivi previsti, per poter continuare ad operare debbono notificare, prima della entrata in vigore del medesimo decreto, il possesso dei predetti requisiti tramite autocertificazione redatta conformemente a quanto previsto da apposita Determinazione del Direttore Generale dell'AIFA, emessa in pari data a questo decreto, da trasmettere all'Ispettorato GCP e all'Ufficio Sperimentazioni Cliniche dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

6. Nel caso di attivazione di nuove CRO successiva alla entrata in vigore del presente decreto, la notifica di cui al comma 5 deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività.

7. Il possesso dei requisiti di cui al presente decreto, notificati ai sensi del presente articolo può essere oggetto di verifica da parte dell'AIFA, nell'ambito dell'attività ispettiva di cui all'art. 15 del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 211 e di cui ai Capi V e VI del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200.

Art. 8.

Rappresentanza legale

1. Le CRO con sede al di fuori dell'Italia che intendono svolgere attività nel territorio italiano devono avere legale rappresentanza in uno degli Stati Membri dell'Unione europea e devono possedere requisiti almeno equivalenti a quelli di cui al presente decreto.

Art. 9.

Effetti sull'autorizzazione all'immissione in commercio

1. I risultati di sperimentazioni per le quali il promotore abbia delegato in tutto o in parte le proprie responsabilità a CRO italiane che non abbiano i requisiti di cui al presente decreto o a CRO estere che non abbiano requisiti almeno equivalenti a quelli di cui al presente decreto non sono presi in considerazione ai fini della valutazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatto salvo il disposto dell'art. 7, comma 5 che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 267

08A08765

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Wainig Sabrina, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa ai riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wainig Sabrina, cittadina austriaca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in scienze sociali ed economiche con indirizzo in economia eziendale, conseguito presso la Karl-Franzens-Universität di Graz (Austria) per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Wainig Sabrina, nata a Graz (Austria) il 27 giugno 1970, cittadina austriaca, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, senza applicazione di alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dalla predetta legge n. 39/1989, art. 2, comma 3.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08768

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Batog Alina Roxana, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Batog Alina Roxana, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diploma de Bacalaureat», conseguito presso l'Istituto di scuola media superiore «Liceul Pedagogic Costache Negri» - Gruppo scolastico «Sfânta Maria» di Galati (Romania) per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Batog Alina Roxana, nata a Galati (Romania) in data 1° settembre 1981, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, senza applicazione di alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08769

DECRETO 24 ottobre 2008.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza della frazione di Campione del Garda appartenente al comune di Tremosine, in provincia di Brescia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2007, che da ultimo ha recato «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici», emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la lettera del Sindaco del Comune di Tremosine, in provincia di Brescia, datata 26 marzo 2008 con la qua-

le richiedeva la diminuzione dei gradi-giorno da 2801 a 2162 per la sola frazione di Campione del Garda posta a 65 metri slm rispetto ai 414 metri del Comune di Tremosine, allo scopo di ottenere un livello di fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale limite, più consono alle effettive condizioni del luogo e nell'osservanza ai parametri di calcolo riportati nella delibera della Regione Lombardia n. 8/5773 del 31 ottobre 2007;

Vista la delibera della Regione Lombardia n. 8/5773 del 31 ottobre 2007 ad oggetto «Certificazione Energetica degli edifici - Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 5018/2007» ed in particolare l'allegato A - Requisiti energetici degli edifici, nel quale sono indicati i parametri di calcolo dei valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria relativamente alla climatizzazione invernale degli edifici;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota del 6 maggio 2008 prot. ENEA/2008/27374/TER-UDASISTEN dalle quali risulta che la richiesta del Comune di Tremosine (Brescia) di attribuzione di 2162 gradi-giorno per la sola frazione di Campione del Garda è del tutto legittima e che tale verifica impone una revisione dei dati di riferimento contenuti nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 , n. 412 e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato limitatamente ai gradi-giorno di Campione del Garda senza che questo comporti modifica della fascia climatica di riferimento;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorno;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative alla frazione di territorio di Campione del Garda appartenente al Comune di Tremosine in provincia di Brescia sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr - zc - gr-g - alt - comune - frazioni

BS - E - 2162 - 65 - Tremosine - Campione del Garda

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08766

DECRETO 30 ottobre 2008.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza delle frazioni Porciano e Madonna della Stella appartenenti al comune di Ferentino, in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2007, che da ultimo ha recato «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici», emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Viste le lettere del Sindaco del Comune di Ferentino, in provincia di Frosinone, datate rispettivamente 14 agosto 2007 prot. n. 18882 e 8 ottobre 2007 prot. n. 23018 con le quali, nel trasmettere gli elaborati tecnici e la delibera comunale del 26 giugno 2007, ha chiesto la perimetrazione della Frazione di Porciano e di Madonna della Stella in zona climatica E;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota del 12 giugno 2007 e con nota del 5 dicembre 2007 prot. ENEA/2007/67753/TER-UDASISTEN dalle quali risulta che la richiesta del Comune di Ferentino di inclusione in fascia climatica E di porzioni di territorio comunale è del tutto legittima, e che tale verifica impone una revisione dei dati di riferimento contenuti nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato vanno riconosciuti alla frazione di Porciano gradi-giorno 2587 e a Madonna della Stella gradi-giorno 2222 con la modifica della zona climatica da D a E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorno;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

I . Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative alle frazioni di territorio di Porciano e Madonna della Stella nel Comune di Ferentino in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr - zc - gr-g - alt - comune - frazioni

FR - E - 2222 - 581 - Ferentino - Madonna della Stella

FR - E - 2587 - 801 - Ferentino - Porciano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08767

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Patata della Sila» per la quale è stata inviata istanza di registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la nota n. 16217 del 20 settembre 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di registrazione della denominazione «Patata della Sila» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 510/06;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione del Comitato promotore della indicazione geografica protetta Patata della Sila, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Patata della Sila» l'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» con sede a Bologna, Strada Maggiore n. 29, in sostituzione dell'organismo denominato «Istituto Calabria Qualità» con sede a Cosenza in via Enrico De Nicola n. 82, precedentemente individuato e segnalato ai servizi comunitari con la documentazione allegata alla nota sopra citata;

Considerato che l'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Patata della Sila» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 ottobre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» con sede a Bologna, Strada Maggiore n. 29, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Patata della Sila».

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, e modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Patata della Sila», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Patata della Sila», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Patata della Sila» da parte dell'organismo comunitario.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Patata della Sila» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Patata della Sila» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Calabria.

Art. 7.

Dal momento che l'autorizzazione all'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» a eseguire il controllo sulla denominazione «Patata della Sila» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione è in atto, «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato, sotto la loro propria responsabilità, autodichiarazioni di conformità per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

Art. 8.

L'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A08762

DECRETO 17 novembre 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Grosseto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2066/C 3l9/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C3l9/0l), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

tromba d'aria del 15 agosto 2008 nella provincia di Grosseto.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite.

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

provincia di Grosseto tromba d'aria del 15 agosto 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Arcidosso, Campagnatico, Castel Del Piano, Cinigiano, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Montieri, Scarlino, Seggiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2008

Il Ministro: ZAIA

08A08763

DECRETO 17 novembre 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2066/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. l857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 28 maggio 2008 al 14 giugno 2008 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le produzioni e le strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoelencate province per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Alessandria:

piogge alluvionali dal 28 maggio 2008 al 14 giugno 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d),* nel territorio dei comuni di Gabiano, Moncestino.

piogge alluvionali dal 28 maggio 2008 al 14 giugno 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Brignano-Frascata, Camagna Monferrato, Casasco, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Fubine, Garbagna, Gremiasco, Mirabello Monferrato, Monleale, Montacuto, Montemarzino, Ozzano Monferrato, Paderna, Pontestura, Pozzol Groppo, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rosignano Monferrato, Sardigliano, Spineto Scrivia, Ticineto, Volpeglino.

Asti:

piogge alluvionali dal 28 maggio 2008 al 14 giugno 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Canelli, Maretto, Moncucco Torinese, Vinchio.

piogge alluvionali dal 28 maggio 2008 al 14 giugno 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Agliano Terme, Antignano, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Cisterna D'Asti, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montaldo Scarampi, Quaranti, Robella, Rocca D'Arazzo, Rocchetta Palafea, Vaglio Serra, Vigliano D'Asti, Vinchio*;*

Cuneo:

piogge alluvionali dal 28 maggio 2008 al 14 giugno 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettere *a), b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bernezzo, Busca, Castelmagno, Costigliole Saluzzo, Monterosso Grana, Polonghera, Pradleves, Savigliano, Valgrana, Vignolo, Villar San Costanzo;

piogge alluvionali dal 28 maggio 2008 al 14 giugno 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Acceglio, Bernezzo, Brossasco, Busca, Castelmagno, Cavallermaggiore, Demonte, Fossano, Gaiola, Gambasca, Marmora, Martiniana Po, Melle, Monterosso Grana, Paesana, Piasco, Polonghera, Pradleves, Revello, Rittana, San Damiano Macra, Sanfront, Savigliano, Valgrana, Valloriate, Venasca, Vignolo;

piogge alluvionali dal 28 maggio 2008 al 14 giugno 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Aisone, Argentera, Bellino, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Busca, Canosio, Cartignano, Casteldelfino, Castelletto Uzzone, Castelmagno, Centallo, Cervasca, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero, Fossano, Gaiola, Genola, Lagnasco, Lequio Berria, Macra, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Monterosso Grana, Paesana, Pagno, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Pradleves, Prazzo, Racconigi, Revello, Rittana, Roccasparvera, Sambuco-Pietraporzio, Sanfront, Savigliano, Stroppo, Valgrana, Valloriate, Venasca, Vignolo.

Torino:

piogge alluvionali dal 28 maggio 2008 al 14 giugno 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettere *a), b), c), d),* nel territorio dei comuni di Alpignano, Avigliana, Borgomasino, Bricherasio, Bussoleno, Carignano, Carmagnola, Caselette, Chianocco, Chiomonte, Fiano, Garzigliana, Givoletto, Ivrea, La Cassa, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Pancalieri, Perrero, Piverone, Prali, Rivoli, Rorà, Rosta, Strambino, Torre Pellice, Vaie, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Verrua Savoia, Vestignè, Villafranca Piemonte, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Vische;

piogge alluvionali dal 28 maggio 2008 al 14 giugno 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Alpignano, Avigliana, Borgomasino, Bricherasio, Bussoleno, Carignano, Carmagnola, Caselette, Chianocco, Chiomonte, Garzigliana, Ivrea, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Pancalieri, Perrero, Piverone, Prali, Rivoli, Rorà, Rosta, Salza Di Pinerolo, Sauze Di Cesana, Strambino, Torre Pellice, Vaie, Verrua Savoia, Vestignè, Villafranca Piemonte, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Vische;

piogge alluvionali dal 28 maggio 2008 al 14 giugno 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Alice Superiore, Angrogna, Balme, Bardonecchia, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgaro Torinese, Bricherasio, Bruzolo, Bussoleno, Campiglione-Fenile, Cantalupa, Cantoira, Caselle Torinese, Cavour, Ceres, Chialamberto, Chianocco, Chiomonte, Ciriè, Coassolo Torinese, Fenestrelle, Foglizzo, Garzigliana, Germagnano, Inverso Pinasca, Lemie, Locana, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Meana Di Susa, Mompantero, Monastero Di Lanzo, Moncenisio, Nole, Novalesa, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Porte, Prali, Quassolo, Ronco Canavese, Roure, Rueglio, Salza Di Pinerolo, San Giorio Di Susa, San Secondo Di Pinerolo, Sparone, Susa, Torre Pellice, Usseaux, Usseglio, Vaie, Valprato Soana, Venaus, Villafranca Piemonte, Villanova Canavese, Villar Pellice, Vinovo, Vistrorio, Viù;

Verbano-Cusio-Ossola:

piogge alluvionali dal 28 maggio 2008 al 14 giugno 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Trasquera.

Vercelli:

piogge alluvionali dal 28 maggio 2008 al 14 giugno 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Civiasco, Fobello, Rassa, Rimella, Varallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2008

Il Ministro: ZAIA

08A08764

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 14 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e dell'Ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA BASILICATA

In base alle attribuzioni conferitele dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Decreta

il mancato funzionamento, in data 14 novembre 2008, dell'Ufficio ACI-PRA di Potenza.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla nota del 13 novembre 2008 UP PZ/000l819/08 dell'Ufficio ACI-PRA di Potenza che segnalava che gli sportelli dell'Ufficio Provinciale, Pubblico Registro Automobilistico e Ufficio Assistenza Bollo, sarebbero rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata in data 14 novembre 2008 per sciopero del Personale.

La Procura generale della Repubblica di Potenza, con nota del 14 novembre 2008 n. 9611, ha preso atto dell'accadimento, ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate: Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11; art. 13 , comma 1) Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 14 novembre 2008

p.*Il direttore regionale:* VETRONE

08A08817

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 18972 del 28 ottobre 2008 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 17 ottobre 2008;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, con esclusione delle Sezioni di Breno e Salò è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. RDB CUB e COBAS, tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che con nota prot. n. 1979 in data 5 novembre 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

É accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, con esclusione delle Sezioni di Breno e Salò, per il giorno 17 ottobre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 novembre 2008

Il direttore: GUADAGNOLI

08A08770

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 3 novembre 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 1995, successivamente modificato con i decreti rettorali n. 1012 del 25 novembre 1996, n. 712 del 18 maggio 1999, 916 del 26 luglio 2001, n. 300 del 15 febbraio 2002, n. 555 del 17 giugno 2002, n. 400 del 1º giugno 2005 e n. 1139 del 20 dicembre 2005 e n. 114 del 30 gennaio 2008;

Visti in particolare gli articoli 38 e 39 dello statuto dell'Università degli studi di Firenze;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta dell'11 giugno 2008 di approvazione del testo della proposta di rettifica di errori materiali dello statuto dell'Università degli studi di Firenze;

Vista la nota prot. n. 59864 pos. VII/6 inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 18 settembre 2008, con la quale si trasmetteva per i provvedimenti di competenza, la deliberazione assunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta dell'11 giugno 2008 di approvazione del testo della proposta di rettifica di errori materiali dello statuto dell'Università degli studi di Firenze;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ns. prot. 68430 del 21 ottobre 2008, che non ha formulato osservazioni in merito alle modifiche dello Statuto;

Decreta:

Al vigente Statuto sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 1.

All'art. 29 «Centri di Servizio» sono cassati i commi 5-6.

Art. 2.

All'art. 17 «La Facoltà», comma 3, la lettera «j» viene sostituita con la lettera «l».

Firenze, 3 novembre 2008

Il rettore: MARINELLI

08A08830

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annulati perchè oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
916791	000	059
916792	000	059
916793	000	059
916794	000	059
916795	000	059
916796	000	059
916797	000	059
916798	000	059
916799	000	059
916800	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3923585	000	029
3923588	000	029
3923589	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3976021	000	029
3976022	000	029
3976023	000	029
3976024	000	029
3976025	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "INDIANA JONES"

blocchetto numero	biglietti dal	al
556987	000	099
556988	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIONI DI MILIONI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2133162	000	059
2133163	000	059
2133164	000	059
2133165	000	059
2133166	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2910928	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
975563	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"AFFARI TUOI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1214080	000	099
1214081	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"OROSCOPO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
884530	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
4867674	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MONTAGNA D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
871937	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL MERCANTE IN FIERA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
454889	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
288838	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3304246	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TUFFATI NELL'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1268071	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"STELLA STELLINA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1512421	000	99
1512422	000	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
795613	000	99
795614	000	99

08A08848

Annullamento di taluni biglietti della lotteria Italia 2008

I biglietti della lotteria Italia 2008 di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal n.	al n.	quantità
N	102021	102040	20
P	006081	006100	20

08A08847

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione alla società «Salso - Società anonima ligure stabilimenti oleari S.r.l.», in Imperia, ad esercitare un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 19 novembre 2008 alla società «Salso - Società anonima ligure stabilimenti oleari S.r.l.», con sede ad Imperia - Porto Maurizio - Calata Anselmi n. 2, è revocata l'autorizzazione ad ivi esercitare l'attività in regime di magazzino generale.

08A08846

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44233 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Giuseppe de Negri C. S.r.l., con sede in Caserta, unità di: Caserta, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 giugno 2008 al 2 giugno 2009 nonchè approvato il relativo programma dal 3 giugno 2008 al 2 giugno 2009.

Con il decreto n. 44234 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Calligaris S.p.a., con sede in: Manzano (Udine), unità di: Cormons (Gorizia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 giugno 2008 al 17 giugno 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 18 giugno 2008 al 17 giugno 2009.

Con il decreto n. 44235 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Manifattura Tessuti Spugna Besana S.p.a., con sede in: Besana in Brianza (Milano), unità di: Besana in Brianza (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 luglio 2008 al 5 luglio 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 7 luglio 2008 al 5 luglio 2009.

Con il decreto n. 44236 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Italcantieri S.p.a., con sede in: Lacchiarella (Milano), unità di:

Lacchiarella (Milano);

Manerba del Garda (Brescia);

Milano (Milano);

Reggio nell'Emilia (Reggio-Emilia);

Rimini (Rimini);

Roma (Roma);

Samarate (Varese);

il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44237 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Montefibre S.p.a., con sede in: Milano (Milano), unità di: Venezia, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 30 giugno 2008 al 29 dicembre 2008, nonchè approvato il relativo programma dal 30 giugno 2008 al 29 giugno 2010.

Con il decreto n. 44238 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Vemec S.r.l., con sede in: Ardesio (Bergamo), unità di:

Ardesio (Bergamo);

Cerete (Bergamo);

Clusone (Bergamo);

il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º agosto 2008 al 31 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º agosto 2008 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 44239 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Global Circuit S.r.l., con sede in: Pavia (Pavia), unità di: Varedo (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 1º giugno 2008 al 31 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º giugno 2008 al 31 maggio 2009.

Con il decreto n. 44240 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Italogistics S.r.l., con sede in: Roma, unità di:

Ancona;

Bentivoglio (Bologna);

Genova (Genova);

Grugliasco (Torino);

Nola (Napoli);

Padova;

Roma;

Settala (Milano);

il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 luglio 2008 al 14 luglio 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 15 luglio 2008 al 14 luglio 2009.

Con il decreto n. 44241 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Peluso e figli S.r.l., con sede in: Casandrino (Napoli), unità di: Casandrino (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º agosto 2008 al 31 luglio 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º agosto 2008 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 44242 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della S.P.E. Solal Precompressi per l'Edilizia S.r.l., con sede in: Teramo, unità di:

Magliano de' Marsi (L'Aquila);

Roma;

il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44243 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Juwel S.p.a., con sede in: Lainate (Milano), unità di: Lainate (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, nonchè approvato il relativo programma dal 2 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44244 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Elios Ceramica S.p.a., con sede in: Castelvetro di Modena (Modena), unità di: Castelvetro di Modena (Modena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2009.

Con il decreto n. 44245 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Secat S.r.l. con sede in: Cittaducale (Rieti), unità di: Cittaducale (Rieti), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 giugno 2008 al 31 maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 3 giugno 2008 al 31 maggio 2009.

Con il decreto n. 44246 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Reda S.r.l., con sede in: Artegna (Udine), unità di: Artegna (Udine), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi azienda-

le per il periodo dal 23 giugno 2008 al 22 giugno 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 23 giugno 2008 al 22 giugno 2009.

Con il decreto n. 44247 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Wings S.r.l., con sede in: Firenze (Firenze), unità di: Prato (Prato), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44248 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Wasteels International Italia S.r.l., con sede in: Milano, unità di:

Milano;

Milano;

Roma;

Roma,

il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º agosto 2008 al 31 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1º agosto 2008 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 44249 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Bertone Glass S.p.a., con sede in: Torino, unità di:

Volvera (Torino);

Volvera (Torino),

il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 21 agosto 2008 al 20 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 21 agosto 2008 al 20 agosto 2009.

Con il decreto n. 44250 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della CMA Componenti meccanici auto (già Bava Riccardo) S.p.a., con sede in: Collegno (Torino), unità di: Collegno (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009 nonchè approvato il relativo programma dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44251 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Romi Italia S.r.l., con sede in: Milano, unità di:

Grugliasco (Torino);

Pont Canavese (Torino),

il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 25 luglio 2008 al 24 gennaio 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 25 luglio 2008 al 24 luglio 2010.

Con il decreto n. 44252 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Leoni Wiring Systems Italy S.r.l., con sede in: Felizzano (Alessandria), unità di: Felizzano (Alessandria), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 luglio 2008 al 14 luglio 2009 nonchè approvato il relativo programma dal 15 luglio 2008 al 14 luglio 2009.

Con il decreto n. 44253 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della E Polis S.p.a., con sede in: Cagliari (Cagliari), unità di: Cagliari (Cagliari), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1º febbraio 2008 al 30 aprile 2008.

Con il decreto n. 44254 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Bonacina S.r.l., con sede in: Vercurago (Lecco), unità di: Vercurago (Lecco), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 23 maggio 2008 al 22 maggio 2009.

Con il decreto n. 44255 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Elios S.p.a., con sede in: Milano (Milano) unità di: Ossona (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 28 luglio 2008 al 27 luglio 2009.

Con il decreto n. 44256 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Italsime S.p.a., con sede in: Napoli (Napoli), unità di: Napoli, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 7 settembre 2008, al 6 settembre 2009.

Con il decreto n. 44257 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Serfer Servizi Ferrovari e Rotabili S.p.a., con sede in: Viterbo (Viterbo), unità di:

Messina;

Ragusa;

Siracusa,

il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44258 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Cooperativa Fattorini S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1º novembre 2007 al 31 dicembre 2007.

Con il decreto n. 44259 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Società Cooperativa Ariete - Societa cooperativa a responsabilita, con sede in: Bari, unità di: Bari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 dicembre 2007.

Con il decreto n. 44260 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Cooperativa Fattorini S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 13 giugno 2007 al 31 dicembre 2007.

Con il decreto n. 44261 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Saila (già Cadbury Italia) S.p.a., con sede in: Cremona unità di: Silvi (Teramo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dall'8 settembre 2008 al 28 febbraio 2009.

Con il decreto n. 44262 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Grifo Cornici di Belloni Mario - Società in accomandita semplice, con sede in: Magione (Perugia), unità di: Magione (Perugia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1º settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44263 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Servizi Riuniti S.r.l., con sede in: Bari, unità di:

Foggia;

Lecce,

il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1º febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44264 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Servizi Riuniti S.r.l., con sede in: Bari, unità di: Sulmona (L'Aquila), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1º giugno 2008 al 31 maggio 2009.

Con il decreto n. 44265 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della S.E.L.I. di Lombard Pietro C. - Società in accomandita semplice, con sede in: Pontey (Aosta), unità di: Pontey (Aosta), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, per il periodo dal 24 luglio 2008 al 23 luglio 2009.

Con il decreto n. 44266 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Acentro Veicoli Industriali S.p.a., con sede in: Cagliari unità di: Cagliari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 2 marzo 2008 al 1º settembre 2008.

Con il decreto n. 44267 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Acentro S.r.l., con sede in: Cagliari, unità di: Cagliari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 2 marzo 2008 al 1º settembre 2008.

Con il decreto n. 44268 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Pernigotti S.p.a., con sede in: Novi Ligure (Alessandria), unità di: Novi Ligure (Alessandria), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dall'11 settembre 2007 al 10 settembre 2008.

Con il decreto n. 44269 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Iniziative Industriali Italiane S.p.a., con sede in: Monterotondo (Roma), unità di: Monterotondo (Roma), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 21 maggio 2008 al 20 maggio 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 43590 deL 26 maggio 2008, limitatamente al periodo dal 211 maggio 2008 al 13 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44270 dell'8 ottobre 2008 è stato concesso, in favore della Piovan S.p.a., con sede in: Santa Maria di Sala (Venezia), unità di: Santa Maria di Sala (Venezia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

08A08823

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ubrolexin» sospensione intramammaria per bovine in lattazione.

Estratto decreto n. 70 del 22 ottobre 2008

Procedura decentrata n. IE/V/0221/001/MR

Specialità medicinale per uso veterinario UBROLEXIN sospensione intramammaria per bovine in lattazione.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - Loc. Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Produttore e responsabile rilascio lotti: società Univet Ltd nello stabilimento sito in Tullyvin, Cootehill, Co. Cavan - Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 10 siringhe intramammarie da 12 ml (10 *g)* + 10 salviette detergenti - A.I.C. n.104073010;

scatola contenente 20 siringhe intramammarie da 12 ml (10 *g)* + 20 salviette detergenti - A.I.C. n. 104073022.

Composizione: ogni siringa intramammaria da 10 g (12 *ml)* contiene:

principi attivi:

Cefalexina (come monoidrato) 200 mg;

Kanamicina (come monosolfato) 100.000 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovine in lattazione).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle mastiti cliniche nelle bovine in lattazione per batteri sensibili all'associazione di cefalexina e kanamicina quali Staphylococcus aureus (vedere paragrafo 5.1), Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis ed Escherichia coli.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 10 giorni;

latte: 5 giorni.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

08A08832

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cyclix bovini»

Estratto provvedimento n. 234 del 22 ottobre 2008

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0111/001/IA/004

Specialità medicinale per uso veterinario «CYCLIX BOVINI»:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103765018;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103765020.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 8 aggiunta sito responsabile rilascio lotti.

Si autorizza l'aggiunta della seguente officina VIRBAC 1ère Avenue 2065M-LID F-06516 Carros (Francia) quale sito responsabile per il rilascio dei lotti (escluso il controllo).

Il presente provvedimento ha validità immediata.

08A08876

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cyclix suini»

Estratto provvedimento n. 235 del 22 ottobre 2008

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0112/001/IA/003

Specialità medicinale per uso veterinario CYCLIX SUINI - flacone da 20 ml -A.I.C. n. 103764015.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 8 aggiunta sito responsabile rilascio lotti.

Si autorizza l'aggiunta della seguente officina: VIRBAC 1ère Avenue 2065M-LID F-06516 Carros (Francia), quale sito responsabile per il rilascio dei lotti (escluso il controllo).

Il presente provvedimento ha validità immediata.

08A08831

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetkelfizina»

Estratto provvedimento n. 257 del 6 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario VETKELFIZINA nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100109014;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 100109026;

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100109053;

20 compresse da 300 mg - A.I.C. n. 100109065;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100109077.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - Via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Oggetto: Variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 48 mesi;

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo prima apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A08843

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Atropina solfato»

Estratto provvedimento n. 260 del 10 novembre 2008

Medicinale veterinario: ATROPINA SOLFATO.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101948026;

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101948014.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana - A.T.I. Srl con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale 00416510287.

Oggetto del provvedimento: è autorizzata la modifica relativa all'eliminazione del sito di produzione del prodotto finito di seguito indicato: S.A.L.F. SpA Cenate Sotto (Bergamo).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08813

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nafpenzal asciutta».

Estratto provvedimento n. 261 del 12 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario NAFPENZAL ASCIUTTA nelle confezioni:

scatola da 4 siringhe - A.I.C. n. 100135019;

scatola da 20 siringhe - A.I.C. n. 100135021.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto:

Variazione tipo IA: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito - Imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche.

Variazione tipo IB: aggiunta, sostituzione o eliminazione di un dispositivo di misurazione o di somministrazione che non è parte integrante della confezione primaria (esclusi dispositivi per inalatori a dose controllata).

Variazione tipo IA: modifica di qualsiasi parte del materiale d'imballaggio (primario) non in contatto con il prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo IA concernente l'aggiunta di un sito produttivo per il confezionamento secondario, oltre a quello attualmente autorizzato e, precisamente: INTOS - De Groote Heeze 41 - 6598 AV Heijen (Olanda).

Sono autorizzate altresì l'aggiunta nella confezione primaria di salviette detergenti per la pulizia del capezzolo prima della somministrazione del medicinale e l'inserimento delle siringhe in un sacchetto di polietilene tereftalato/alluminio/polietilene e poi confezionate in una scatola di cartone.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08812

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nafpenzal lattazione».

Estratto provvedimento n. 262 del 12 novembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario NAFPENZAL LATTAZIONE nelle confezioni:

scatola da 4 siringhe - A.I.C. n. 100177017;

scatola da 20 siringhe - A.I.C. n. 100177029.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto:

Variazione tipo IA: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito - Imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche. Variazione tipo IB: aggiunta, sostituzione o eliminazione di un dispositivo di misurazione o di somministrazione che non è parte integrante della confezione primaria (esclusi dispositivi per inalatori a dose controllata).

Variazione tipo IA: modifica di qualsiasi parte del materiale d'imballaggio (primario) non in contatto con il prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo IA concernente l'aggiunta di un sito produttivo per il confezionamento secondario, oltre a quello attualmente autorizzato e, precisamente: INTOS - De Groote Heeze 41 - 6598 AV Heijen (Olanda).

Sono autorizzate altresì l'aggiunta nella confezione primaria di salviette detergenti per la pulizia del capezzolo prima della somministrazione del medicinale e l'inserimento delle siringhe in un sacchetto di polietilene tereftalato/alluminio/polietilene e poi confezionate in una scatola di cartone.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08811

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gent462»

Estratto determinazione /UPC n. 976 del 4 novembre 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Gentili S.pA., con sede in via Benedetto Croce, 37 - Pisa, con codice fiscale 00109910505.

Specialità medicinale GENT462.

Confezione A.I.C.:

n. 034131019 - «5» 3 compresse in blister;

n. 034131021 - «5» 6 compresse in blister;

n. 034131033 - «5» 12 compresse in blister;

n. 034131045 - «10» 3 compresse in blister;

n. 034131058 - «10» 6 compresse in blister;

n. 034131060 - «10» 12 compresse in blister;

n. 034131072 - «RPD5» 3 liofilizzati orali in blister;

n. 034131084 - «RPD5» 6 liofilizzati orali in blister;

n. 034131096 - «RPD5» 12 liofilizzati orali in blister;

n. 034131108 - «RPD10» 3 liofilizzati orali in blister;

n. 034131110 - «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister;

n. 034131122 - «RPD10» 12 liofilizzati orali in blister.

È ora trasferita alla società:

Addenda Pharma S.r.l., con sede in via dei Santi Pietro e Paolo, 30 - Roma, con codice fiscale 05643891004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A08827

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 852/2008, del 7 maggio 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Ranbaxy».

Nell'estratto della determinazione n. 852/2008 del 7 maggio 2008 relativa al medicinale per uso umano «Risperidone Ranbaxy» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2008 - serie generale - n. 122, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto:

elenco degli eccipienti:

«Risperidone Ranbaxy» 3 mg compresse rivestite con film;

giallo chinolina (E104).

08A08825

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 920/2008, del 26 settembre 2008, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Vantagepharma».

Nell'estratto della determinazione n. 920/2008 del 26 settembre 2008 relativa al medicinale per uso umano «Bicalutamide Vantagepharma» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2008 - serie generale - n. 250, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

confezione:

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038530022/M (in base 10) 14RUZ6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: AIPHT;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 67,43;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 111,29;

confezione:

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038530010/M (in base 10) 14RUYU (in base 32);

classe di rimborsabilità: C,

leggasi:

confezione:

50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038530022/M (in base 10) 14RUZ6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

confezione:

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038530010/M (in base 10) 14RUYU (in base 32);

classe di rimborsabilità: A/PHT;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 67,43;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 111,29.

08A08826

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che l'impresa sottoindicata, già assegnataria del marchio di identificazione indicato a fianco, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione della Camera di commercio di Viterbo, per cessazione dell'attività di fabbricazione.

Denominazione	Sede	Marchio
Anselmi Maria Giuseppina	Viterbo, strada Capretta, 1	VT 84

La suddetta impresa ha provveduto alla restituzione di tutti i punzoni in dotazione che sono stati debitamente deformati.

08A08834

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del Piano stralcio di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 4 novembre 2008 e riguardano i territori dei comuni di Taranto, Corsano (Lecce). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

08A08820

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-279) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.